

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO

SCUOLA DI GIURISPRUDENZA  
DOTTORATO DI RICERCA IN  
LEGAL AND SOCIAL SCIENCES

LA CODIFICAZIONE NELL'ITALIA  
POSTUNITARIA  
1865 – 2015

*Atti del workshop  
Camerino, 29 ottobre 2015*

*a cura di  
Rocco Favale e Carlotta Latini*



CAMERINO

2016

## **COMITATO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE**

Prof. Ignacio De Cuevillas Matozzi, Prof. Manuel Ignacio Feliu Rey, Prof. Luigi Ferrajoli, Prof. Giulio Illuminati, Prof. Fabian Klinck, Prof. Rolf Knütel, Prof. Luigi Labruna, Prof. Franco Modugno, Prof. Pietro Perlingieri, Prof. Ingo Reichard

## **DIRETTORE SCIENTIFICO**

Prof. Antonio Flamini

## **COMITATO DI REDAZIONE**

Rocco Favale, Felice Mercogliano, *condirettori*;  
Maria Pia Gasperini, Marta Cerioni

## **SEGRETERIA**

Dott. Gian Marco Quacquarelli  
Facoltà di Giurisprudenza  
Università degli Studi di Camerino  
Palazzo Ducale - P.zza Cavour, 19  
I - 62032 Camerino (MC)  
e-mail: redazione.afg@unicam.it

*La Rivista subordina la pubblicazione dei contributi alla valutazione positiva mediante doppio referaggio in forma anonima.*

ISSN (on line): 2281-3063

ISBN: 9788867680276

*Copyright:* Facoltà di Giurisprudenza. Università di Camerino, febbraio 2016.

## INDICE

### **Rocco Favale e Carlotta Latini**

*Introduzione*.....3

### **Antonio Flamini**

*Dei delitti e dei quasi-delitti*.....5

### **Carlotta Latini**

*Dei progressi del diritto civile in Italia. Una causa celebre sui versi di Giovanni Pascoli e l'emersione del diritto d'autore*.....15

### **Rocco Favale**

*Le forme negoziali nella codificazione civile post-unitaria*.....33

### **Lucia Ruggeri**

*L'irrevocabilità della transazione tra codice del 1865 e ordinamento attuale*.....55

### **Luca Petrelli**

*L'agricoltura quale esercizio diretto o indiretto del diritto di proprietà o di altri diritti reali nel codice civile del 1865*.....63

### **Felice Mercogliano**

*Criterio della 'diligentia quam in suis' e codici moderni*.....73

### **Serafina Larocca**

*L'azione surrogatoria*.....89

**Giovanni Varanese**

*La recezione del modello della presupposizione.....*117

**Andrea Barenghi**

*La responsabilità contrattuale. Due considerazioni minime.....*133

**Maria Pia Gasperini**

*Processo e strumenti di giustizia alternativa nel codice di procedura civile del 1865.....*145

**Fabrizio Lorenzotti**

*L'indennità di espropriazione: il ritorno alla legge del 1865.....*157

**Sara Spuntarelli**

*I limiti esterni della giurisdizione civile nei confronti dell'amministrazione nell'interpretazione della legge abolitiva del contenzioso amministrativo (20 marzo 1865, n. 2248, All. E).....*181

**Maria Lucia Di Bitonto**

*Il codice di procedura penale del 1865: il modello e le ideologie.....*205

**Francesco Casale**

*Appunti sull'attualità del codice di commercio nel diritto societario degli anni Duemila.....*223

**Ugo Pioletti**

*La dimensione penalistica dello ius mercatorum.....*237

LUCIA RUGGERI

*L'irrevocabilità della transazione tra codice del 1865 e ordinamento attuale*

*Sommario:* 1. L'oggetto dell'indagine e le sue conclusioni; L'irrevocabilità quale espressione del binomio transazione-sentenza. 2. L'irrevocabilità della transazione quale principio fondante della disciplina vigente in materia di transazione. 3. Un corollario implicito: La c.d. *exceptio litis per transactionem finitae*. 4. I corollari espliciti dell'irrevocabilità. A) L'errore di diritto. 5. I corollari espliciti dell'irrevocabilità. B) L'irrelevanza della lesione. 6. Una diversa ermeneutica dell'irrevocabilità della transazione fondata sulla sussidiarietà costituzionale.

*1. L'oggetto dell'indagine e le sue conclusioni; L'irrevocabilità quale espressione del binomio transazione-sentenza*

L'indagine oggetto del presente lavoro è incentrata sull'assenza nel codice vigente di un enunciato presente nel codice del 1865 il quale, con diretta chiarezza, imputava alle transazioni il carattere dell'irrevocabilità<sup>1</sup>. L'assenza può essere indice di una scelta del legislatore di eliminare il carattere dell'irrevocabilità, giunto a noi dal diritto romano<sup>2</sup>, e il segno della perdita di tale carattere nelle transazioni governate dal codice del 1942. A ben vedere, però, come si cercherà di dimostrare, la mancata enunciazione dell'irrevocabilità non determina l'assenza di tale carattere nelle transazioni odierne<sup>3</sup>. L'irrevocabilità e i suoi corollari costituiti dalla salvaguardia dell'accordo transattivo, salvaguardia massimamente espressa nel codice vigente dall'art. 1976 cod. civ.<sup>4</sup>, sono ancor oggi presenti nell'ordinamento e, alla luce di importanti innovazioni costituzionali, queste disposizioni debbono essere oggetto di

<sup>1</sup> Per un'accuratissima analisi della transazione così come disciplinata nel codice previgente si rimanda, per tutti, a A. BUTERA, *La definizione dei rapporti incerti*, I., *Delle transazioni*, Torino, 1933.

<sup>2</sup> V. quanto stabilito dagli imperatori Diocleziano e Massimiano in Costituzione 16, Cod. de transact., II, 4: "*Causas vel lites transactionibus legitimis finitas, imperiali rescripto resuscitari non oportet*".

<sup>3</sup> Il dibattito sull'irrevocabilità è tuttora aperto e vivace. Discorre di dogma dell'irrevocabilità, ad esempio, I. RIVA, *La transazione invalida*, Padova, 2012, p. 33 ss., ne è critico anche G. GITTI, *L'oggetto della transazione*, Milano, 1999, p. 196 ss.

<sup>4</sup> Non è un caso che già nella dottrina formatasi sul codice previgente l'irrevocabilità era considerata massimamente conseguita dall'impossibilità di impugnare la transazione per inadempimento. V., al riguardo, A. BUTERA, *ibid.*, p. 384. Sulla *ratio* dell'art. 1976 cod. civ. v., fra gli altri, G. GENNARI, *La risoluzione della transazione novativa*, Milano, 2005, p. 164 ss. e, da ultimo, G. SANTORELLI, *La transazione «mista»*, Napoli, 2015, p. 153 ss.

una rilettura diretta ad un'applicazione maggiormente soddisfacente conformata al principio di sussidiarietà.

*2. L'irrevocabilità della transazione quale principio fondante della disciplina vigente in materia di transazione*

Nel codice del 1865 l'irrevocabilità della transazione risulta espressamente affermata dall'art. 1772 e da esso altrettanto esplicitamente collegata alla irrevocabilità propria di una sentenza. La transazione, pertanto, in questo codice, come del resto nel codice albertino o in quello francese, è costruita come una sorta di Giano bifronte: essa è un contratto, ma la sua efficacia è tale quale quella di una sentenza irrevocabile. La disposizione sembra un'eco del pensiero di Domat<sup>5</sup>, il quale parlando della transazione evidenziava come la stessa avesse l'autorità della cosa giudicata per due principali ragioni: perché le parti attraverso l'accordo transattivo proprio per la loro spontanea e libera volontà rendevano questo ancor più irrevocabile di una sentenza reputando tale accordo favorevole per entrambe. L'accostamento alla sentenza era, però, fuorviante nella misura in cui determinava negli interpreti l'idea che l'accordo transattivo dovesse essere soltanto espressione di una funzione di accertamento affidata dallo Stato ai privati. Nei commenti al codice del 1865 è, pertanto, frequente l'identificazione della transazione con "una sentenza pronunciata dalle parti nella stessa loro causa"<sup>6</sup>, anche se, poi, non è tanto la funzione di accertamento della transazione, quanto l'irrevocabilità dei suoi effetti ad essere utile strumento per l'individuazione delle soluzioni giurisprudenziali. Non è un caso, pertanto, che nel codice civile del 1942 il legislatore abbia preferito togliere ogni espresso accostamento alla sentenza perché tale accostamento aveva generato disquisizioni dottrinali e dibattiti<sup>7</sup> che poi minavano l'esigenza la quale massimamente la codificazione del 1942 voleva soddisfare, vale a dire la certezza dei traffici commerciali. Qui, come altrove, il codice del 1942 fa a meno di nozioni o definizioni circa la natura degli istituti e si occupa principalmente di dare indicazioni agli interpreti sulla soluzione da dare a questioni ricorrenti nella prassi contrattuale. La dichiaratività, l'innovatività della transazione così come la delineazione teorica dei suoi rapporti con la giurisdizione non costituiscono il principale interesse dell'intervento del legislatore del

---

<sup>5</sup> V. J. DOMAT, *Le leggi civili disposte nel loro ordine naturale*, Firenze, 1984, Tomo III, Tit. 13, sez. 1, n. 9.

<sup>6</sup> V. T. FERRAROTTI, *Commentario teorico pratico comparato al codice civile italiano*, vol. XI, Torino, 1874, p. 176.

<sup>7</sup> Per un'esposizione della necessità di eliminare accostamenti forieri di controversie interpretative si rimanda alla *Relazione alla Maestà del Re Imperatore del Ministro Guardasigilli (GRANDI) presentata all'udienza del 16 marzo 1942-XX per l'approvazione del testo del "CODICE CIVILE*, par. 772. Per un esame anche storico della disciplina della transazione v. C. CICERO, *La transazione*, Torino, 2014, p. 1 ss.

1942<sup>8</sup> e, per questa ragione, la mancanza di una disposizione nel vigente ordinamento di un articolo dal contenuto identico all'art. 1772 presente nel codice ottocentesco non è indice della scomparsa dell'irrevocabilità della transazione.

### 3. Un corollario implicito: La c.d. *exceptio litis per transactionem finitae*

Alla luce delle precedenti considerazioni sembra corretto affermare che l'irrevocabilità sia scomparsa dal vigente codice soltanto perché occorreva eliminare l'accostamento alla sentenza e non perché la regolamentazione della transazione abbia cessato di essere improntata all'irrevocabilità. Ancora oggi<sup>9</sup>, infatti, trova applicazione la c.d. *exceptio per transactionem finitae*, espressione fulgida dell'irrevocabilità dell'accordo transattivo. Come evidenziato dalla dottrina più risalente<sup>10</sup> la transazione è un contratto e come tale esso è legge tra i contraenti, ma, secondo le regole generali, essa impegna anche gli eredi della parte oppure i suoi aventi causa. In altri termini la stipulazione della transazione integra un fatto impeditivo dell'eventuale domanda incentrata sulla questione controversa oggetto di transazione. In questa prospettiva essa si trasforma in un'eccezione assimilabile all'*exceptio rei indicatae*. Una verifica interessante di questo assunto è costituita dall'analisi dell'uso giurisprudenziale di questi due istituti. Ancora oggi, infatti, non mancano pronunce, anche di Cassazione<sup>11</sup>, che individuano nell'*exceptio litis per transactionem finitae* eccezione rilevabile d'ufficio dal giudice con conseguente dichiarazione della cessazione della materia del contendere<sup>12</sup>. Al riguardo, però, l'irrevocabilità della transazione è il sostrato dell'eccezione in parola, ma non determina una totale parificazione tra le due eccezioni per la ragione che

---

<sup>8</sup> Sono, invece, proprio questi profili che interessano la maggior parte della dottrina che si è occupata di interpretare il codice del 1942 e, ancor prima, il codice del 1865. La letteratura al riguardo è vastissima. Per tutti si ricordano gli studi di R. NICOLÒ, *Il riconoscimento e la transazione nel problema della rinnovazione del negozio e della novazione dell'obbligazione*, in *Raccolta di scritti*, Milano, 1980, p. 389 ss., già pubblicato in *Annali di scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali della Reale Università di Messina*, 1934-1935, VII; F. CARNELUTTI, *La transazione è un contratto?*, in *Riv. dir. proc.*, 1953, I, p. 189; A. FALZEA, *Accertamento: a) teoria generale*, in *Enc. dir.*, I, Milano, 1958, p. 227 ss.; F. VASSALLI, *Composizione della lite e tutela dei creditori*, I, *La transazione*, Milano, 1980, *passim*; F. SANTORO PASSARELLI, *La transazione*, Napoli, 1986, p. 9 s.; E. DEL PRATO, *La transazione*, Milano, 1992, *passim*. A. PALAZZO, *La transazione*, in *Tratt. dir. priv.* diretto da P. Rescigno, *Obbligazioni e contratti*, 13, V, Torino, 1985, p. 302 s.; E. MINERVINI, *Il problema dell'individuazione del negozio di accertamento*, in *Rass. dir. civ.*, 1986, p. 581 ss. Per un accurato esame di questioni applicative poste dalla disciplina di cui agli art. 1965 cod. civ. e ss. v. v. E. INDRACCOLO, in *Codice civile annotato*, a cura di G. Perlingieri, cit., IV, II, Napoli, 2010, p. 2346 ss..

<sup>9</sup> Per un esame dell'*exceptio litis per transactionem finitae* nella vigenza dell'attuale codice v., fra gli altri, M. FRANZONI, *La transazione*, Padova, 2001, p. 242 ss. Sia consentito anche rimandare ad un proprio saggio *Natura transattiva dell'accordo di conciliazione e res litigiosa*, in R. FAVALE-M. GAMBINI, *Mediazione civile e strumenti alternativi di composizione delle liti. Itinerari*, Napoli, 2013, p. 235 ss.

<sup>10</sup> V. C. AUBRY E C.-F. RAU, *Cours de droit civil français*, Tome III, Paris, 1869, p. 663 ss.

<sup>11</sup> Cfr., fra le altre, Cass., 24 ottobre 2012, n. 18195, in *Pluris online*.

<sup>12</sup> Per un'interessante disamina del ruolo del giudice rispetto all'intervenuta transazione v. L. BORSARI, *Commentario del codice civile italiano*, IV, *Parte Prima*, Torino, 1877, p. 729 s.

ben viene evidenziata già dai commentatori del codice del 1865<sup>13</sup>: l'irrevocabilità della sentenza ha un fondamento in un pronunciamento autoritativo esterno alle parti (l'autorità giudiziaria), mentre l'irrevocabilità della transazione promana da un giudizio interno di convenienza su cui si fonda la fine della lite. Per questa ragione la qualificazione dell'eccezione di intervenuta transazione come eccezione in senso proprio potrebbe avere una sua giustificazione<sup>14</sup>, anche se in giurisprudenza sembra prevalere una lettura forte dell'irrevocabilità transattiva tale da equipararla sotto questo profilo alla *re indicata*<sup>15</sup> con conseguente rilevanza d'ufficio dell'eccezione.

#### 4. I corollari espliciti dell'irrevocabilità. A) L'errore di diritto

Il principio enunciato nel primo comma dell'art. 1772 del codice del 1865, l'irrevocabilità di ogni transazione, è il fondamento delle regole disciplinari contenute nel secondo comma: il divieto di impugnare il contratto per errore di diritto o per lesione. Un serio indice di tale stretto collegamento è dato non soltanto dalla scelta legislativa di collegare nello stesso articolo irrevocabilità e inimpugnabilità, ma dal ruolo che la transazione svolge nel sistema normativo. La transazione è un contratto funzionale alla realizzazione della pacificazione e come tale esso è espressione di un'autonomia privata che concorre attraverso la transazione alla realizzazione della funzione ordinamentale del diritto. Questa sembra essere una caratteristica costante nella storia della regolamentazione della transazione. L'irrevocabilità, il divieto di impugnare per errore di diritto o per lesione non costituiscono un'innovazione del codice del 1865, ma sono costantemente presenti anche nelle codificazioni precedenti e sono il frutto di precise scelte effettuate anche dal codice francese. Nel codice Albertino ex art. 2091 "Le transazioni hanno fra le parti l'autorità di una sentenza inappellabile" Nel codice francese ex art. 2052 "Le transazioni hanno fra le parti l'autorità della cosa giudicata, in ultima istanza. Esse non possono impugnarsi per causa di errore di diritto, né per causa di lesione". Non vi sarebbe irrevocabilità in un sistema che tenesse spalancata la porta delle impugnazioni che avrebbero così il ruolo di rendere inefficace la previsione dell'irrevocabilità. L'errore di diritto costituisce nella transazione un'ipotesi di impugnazione la cui ammissibilità sarebbe fonte di gravi aporie logiche e di altrettanto gravi conseguenze applicative. Il contratto di transazione, infatti, a differenza degli

---

<sup>13</sup> V. i rilievi critici sull'assimilazione tra irrevocabilità della sentenza e irrevocabilità della transazione effettuati da A. BUTERA, o.c., p. 381 ss.

<sup>14</sup> Per la non rilevanza d'ufficio di una transazione App. Roma, 14 giugno 2011, in *Pluris online*.

<sup>15</sup> Per l'esplicita assimilazione degli effetti della transazione alla c.d. cosa giudicata materiale v. Trib. Padova, 6 dicembre 2004, in *Mass. giur. civ. patavina*, 2009.



altri contratti presuppone un'analisi attenta delle pretese dal momento che la sua funzione è quella di superare o di prevenire una lite (art. 1764 cod. 1865, Art. 2083 cod. albertino, Art. 2044 cod. francese). Come argutamente annota un commentatore<sup>16</sup> del codice del 1865 “La transazione avendo precisamente per oggetto di prevenire o di sopire una discussione giuridiale, non può facilmente ammettersi a divenire il principio di un nuovo giuridico piato”. Se ci si sposta nel tempo e si analizza il codice del 1942 nulla cambia: l'art. 1965, primo comma nulla innova circa lo scopo della transazione che ancora oggi è funzionale al superamento o alla prevenzione delle liti e l'art. 1969 espressamente esclude l'annullamento per errore di diritto sulle questioni oggetto della controversia. Come si vedrà l'identità delle disposizioni non significa che nulla sia cambiato, ma che, al contrario, molto sia cambiato nell'interpretazione di queste disposizioni per il totale cambiamento del sistema delle fonti e dei valori in cui le stesse sono inserite.

*5. I corollari espliciti dell'irrevocabilità. B) L'irrelevanza della lesione*

L'impugnazione per causa di lesione continua ad essere vietata anche nel codice del 1942 per espressa disposizione dell'art. 1970 cod. civ. La portata del divieto introdotto dall'art. 1970 è, però, di gran lunga più ampia del divieto del codice del 1865<sup>17</sup>. In questo codice, infatti, soltanto i contratti di compravendita e le divisioni potevano essere impugnati per lesione, mentre nel codice vigente la rescissione ha assunto la veste di rimedio a carattere generale come tale esperibile nei confronti di qualunque contratto. E' evidente che in un contesto in cui il ruolo della rescissione è così mutato e ampliato possa essere ancor più avvalorata l'idea che la norma contenuta nell'art. 1970 cod. civ. abbia un carattere eccezionale. E' questa una convinzione diffusa espressa anche dalla giurisprudenza<sup>18</sup>, ma che pare possa essere oggetto di qualche riflessione critica. L'eccezionalità può essere concepita come una deviazione da principi giustificata da fatti peculiari che rendono ragionevole adottare per quell'ipotesi una regolamentazione diversa. Per ravvisare l'eccezionalità è, però, importante che ricorra non solo il requisito della peculiarità che giustifica lo scostamento dal principio, ma che vi sia un principio generale rispetto al quale la regola possa dirsi eccezionale. Se nel codice del 1865 il sistema ordinamentale era costituito da un sistema di fonti privo di una costituzione rigida, altrettanto non può dirsi circa il sistema attuale. Vi è una gerarchia delle fonti alla quale corrisponde una gerarchia dei valori e anche i principi risen-

<sup>16</sup> Si fa riferimento a T. FERRAROTTI, *o.c.*, p. 177.

<sup>17</sup> Per tale riflessione v. G. MIRABELLI, *La rescissione del contratto*, Napoli, 1962, p. 329.

<sup>18</sup> Per tutte cfr. Cass., 6 febbraio 1987, n. 1209, in rep. Foro it., 1987, voce Contratto in genere, n. 330.

tono dei rapporti gerarchici. Se così è l'art. 1969 cod. civ. è espressione del principio di irrevocabilità il quale, a sua volta, è attuazione del principio di pacificazione sociale fine ultimo della regolamentazione giuridica e bene protetto dall'ordinamento al massimo grado. In questo contesto l'art. 1969 cod. civ., a differenza del corrispondente articolo, contenuto nel codice previgente non è norma eccezionale, ma perfettamente regolare in quanto consente di mantenere fermo nel tempo lo stato di pace raggiunto dalle parti. Questa disposizione si allinea ad altre presenti nel vigente codice che esprimono il principio di irrevocabilità diretto alla stabilizzazione della pacificazione quale, ad esempio, l'art. 1976 cod. civ. che esclude la risoluzione per inadempimento quando il rapporto preesistente sia stato estinto per novazione. Nel codice del 1865 questa disposizione era assente, ma pur nella sua assenza, la dottrina e la giurisprudenza non avevano mancato di affrontare la questione comprendendo che l'irrevocabilità determina inevitabilmente una necessità di limitare forme di reviviscenza del rapporto controverso e quindi la riapertura della lite. Nel codice del 1942 il legislatore appare maggiormente consapevole in ordine all'importanza di una disciplina che anche attraverso esplicite disposizioni promuova la stabilizzazione del rapporto transatto e, quindi, pur abbandonando l'enunciazione dell'irrevocabilità, ad essa ispira gran parte dell'articolato in materia di transazione.

#### *6. Una diversa ermeneutica dell'irrevocabilità della transazione fondata sulla sussidiarietà costituzionale*

Rispetto al codice del 1865 è, però, cambiato il sistema ordinamentale in cui il divieto di impugnazione è inserito. Se nel codice del 1865 un divieto di esperire l'impugnazione per errore o per lesione poteva dirsi eccezionale rispetto alle regole che governano l'errore del diritto o la lesione nei contratti, nel sistema ordinamentale vigente tutto è mutato<sup>19</sup>. La scienza giuridica distingue nettamente ciò che è principio da ciò che è una mera regolarità statistica (pseudo-principio circa la rilevanza *tout court* in tutti i contratti dell'errore di diritto o delle lesioni economiche). I divieti in parola, oggi, non possono essere considerati norme eccezionali, bensì regolari in quanto attuativi del principio fondamentale costituito dalla pacificazione nei rapporti interindividuali. In questa ipotesi l'interprete individua nella regola disciplinare (divieto di impugnare la transazione per errore di diritto o per lesione) non già

---

<sup>19</sup> Per un'interpretazione secondo costituzione si rimanda al fondamentale contributo di P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli, 2006, p. 433 ss.

un'eccezione rispetto alle regole che governano il diritto contrattuale<sup>20</sup>, ma una manifestazione dell'idea che la transazione intesa come superamento della conflittualità sia un esercizio dell'autonomia privata talmente meritevole e funzionale alla realizzazione dei valori espressi dall'ordinamento da dover essere messo al riparo il più possibile da ripensamenti che possano riportare le parti alla conflittualità. Gli artt. 1965 e 1969 cod. civ. sono espressioni del valore della sussidiarietà specificato nella nostra Costituzione dall'art. 118<sup>21</sup>. L'interpretazione del codice civile è influenzata dalla scelta costituzionale di esaltare il ruolo dell'autonomia privata per il perseguimento di interessi generali. La gestione della conflittualità e il suo superamento costituiscono un interesse di portata generale e, ai nostri giorni, di carattere quasi emergenziale. Lo stato della giustizia civile è tale che quantità e durata delle controversie civili sono state spesso l'occasione e la ragione di interventi riformatori del sistema: si pensi all'introduzione di filtri per l'avanzamento della lite nei gradi di giudizio, alla previsione di forme di gestione della lite alternative al processo come la mediazione o la negoziazione assistita, all'impulso normativo alla composizione arbitrale. La transazione con la sua disciplina immutata nei secoli ha assunto un valore cruciale essendo la manifestazione massima di un esercizio meritevole dell'autonomia privata pienamente conforme e conformata a quell'interesse generale e sommo costituito dalla pace nei rapporti e nelle relazioni sociali. Quella che era un'opinione di un giurista di qualche secolo fa è oggi una guida per un'ermeneutica conforme alla Costituzione e ai valori dell'ordinamento italo-europeo<sup>22</sup>: l'irrevocabilità della transazione è un principio che guida l'interprete di oggi perché oggi ancor più che in passato “devesi avere tutto il riguardo per un obbligo che libera dalla lite”<sup>23</sup>.

---

<sup>20</sup> Così nel codice previgente T. FERRAROTTI, *o.l.c.*

<sup>21</sup> Sui rapporti tra sussidiarietà e autonomia v., da ultimo, D. DE FELICE, *Principio di sussidiarietà e autonomia negoziale*, Napoli, 2008, p. 58 ss.; M. NUZZO, *Il principio di sussidiarietà nel diritto privato*, Torino, 2015, *passim*.

<sup>22</sup> Significativo quanto scritto dall'Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia nelle sue conclusioni nella causa conclusasi con la decisione 18 marzo 2010, C-317/08, C-318/08, C-319/08 e C-320/08, in *Dir. giust.*, 2010, p. 226. “una conciliazione delle parti conclusa in via extragiudiziale è spesso più idonea a conseguire una duratura stabilità del diritto rispetto a una decisione giudiziaria controversa” e anche per questo massimamente meritevole è il ricorso a forme di gestione delle controversie che si basano sull'esercizio dell'autonomia privata.

<sup>23</sup> Così J. DOMAT, *o.l.c.*